

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9;
- VISTI i provvedimenti descritti nell'elenco A, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, con i quali sono stati cancellati dai ruoli i dipendenti regionali indicati nello stesso elenco, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004, n. 243 e ss.mm.e ii., dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e ss.mm.e ii. e dell'art. 7, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14;
- VISTI altresì, i provvedimenti di cui ai DD.DD.GG., anch'essi descritti nel suddetto Elenco A parte integrante del presente provvedimento, con i quali – per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2 della l.r. n. 6 agosto 2019, n. 14 di cui alla sentenza n. 235 del 22 ottobre 2020 della Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2020, n. 46, prima serie speciale – sono stati annullati *in parte qua*, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., i provvedimenti di cancellazione dal ruolo per collocamento anticipato in quiescenza sopra detti, descritti nello stesso Elenco A, limitatamente alle singole decorrenze temporali della cancellazione di ciascun dipendente che non aveva maturato i requisiti utili al collocamento a riposo con diritto a pensione in quanto era stato cancellato dai ruoli un certo numero di giorni prima, variabili da giorni 03 a giorni 60, rispetto alla data nella quale avrebbe maturato il requisito utile al pensionamento, in applicazione dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, tenendo conto degli incrementi alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni della legge 30.07.2010, n. 122, che l'Amministrazione avrebbe, comunque, dovuto riconoscere entro il 31.12.2020;
- CONSIDERATO che con gli stessi provvedimenti di annullamento delle cancellazioni dai ruoli suddetti dei dipendenti individuati nell'Elenco A, era stata disposta, ai soli fini del recupero delle prestazioni lavorative non rese da ciascun dipendente, variabili da giorni 03 a giorni 60, la riammissione in servizio a partire dal 1 Settembre 2021;
- VISTO il D.D.G. n. 1761 del 24/08/2021, con il quale la data di riammissione in servizio indicata nei provvedimenti di annullamento sopra citati è stata differita dal 1 settembre al 1 novembre 2021;
- VISTO l'art. 9, comma 3 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (parte I) n. 34 del 6 agosto 2021 prevede che *“l'amministrazione regionale è autorizzata alla conferma della validità delle cancellazioni dai ruoli dei dipendenti già in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in vigore del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, nei soli casi in cui l'eventuale riammissione in servizio comporti una*

prestazione lavorativa non superiore a 70 giorni e comunque di una brevità temporale tale da non giustificare per la sua tenuità alcun interesse pubblico attuale e concreto per l'amministrazione stessa".

CONSIDERATO che le prestazioni lavorative che i dipendenti di cui all'Elenco A avrebbero dovuto recuperare, in forza dei provvedimenti di annullamento in autotutela sopra indicati, sono di una brevità temporale tale da non superare il limite massimo di giorni 70, e che, pertanto, l'utilità valutata alla stregua dei principi di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, che aveva indotto questa Amministrazione a disporre indistintamente il recupero di tutte le prestazioni, non è tale, per espressa volontà del Legislatore regionale, da esigere la riammissione in servizio;

CONSIDERATO che la norma di cui all'art. 9, comma 3 della l.r. n. 22/2021 sopra citata, autorizza espressamente questa Amministrazione a confermare i provvedimenti di cancellazione dai ruoli dei dipendenti già in quiescenza, ai sensi del comma 5, dell'art. 52 della l.r. 7 maggio 2015, n. 9 in vigore del comma 2 dell'art. 7 della l.r. 6 agosto 2019, n. 14;

CONSIDERATO che la conferma dei provvedimenti di cancellazione dai ruoli dei dipendenti, già in quiescenza, di cui all'Elenco A, non è da considerare quale atto meramente confermativo, bensì quale atto di conferma in senso proprio la cui adozione è dettata dall'esame di nuovi elementi di fatto e di diritto intervenuti *medio tempore* dall'emanazione dei suddetti provvedimenti ad oggi e, pertanto, con effetto *ex nunc* (*ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 30 giugno 2017, n. 3207*);

VISTO il comma 4, dell'art. 9 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22 che individua la fonte di finanziamento per gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 del medesimo articolo;

RITENUTO pertanto, di dover confermare, nei termini sopra indicati, i provvedimenti di cancellazione dai ruoli dei dipendenti individuati nell'Elenco A, allegato parte integrante del presente provvedimento, esitati con i DD.DD.GG. nello stesso descritti;

DECRETA

Articolo unico


Per le motivazioni in premessa specificate, sono confermati, nei termini indicati in premessa, i provvedimenti di cancellazione dai ruoli e di risoluzione dei relativi rapporti di lavoro dei dipendenti individuati nell'Elenco A, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, esitati con i DD.DD.GG. nello stesso descritti.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 68 della l.r. n. 21/2014.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alla Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.

Palermo, li _____

Visto: si pubblici
Il Dirigente del Servizio 3
G.G. Palagonia



IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia



ELENCO "A" ALLEGATO AL D.D.G. N. 3899 DEL 26 OTT. 2021					
	COGNOME E NOME	CANCELLAZIONE DAL RUOLO		ANNULLAMENTO IN PARTE QUA DEL DECRETO DI CANCELLAZIONE	
		D.D.G.	DEL	D.D.G.	DEL
1	Barone Giuseppe	n. 669	25/02/2020	n. 2661	08/07/2021
2	Buscaglia Giuseppa	n. 8041	27/11/2019	n. 2510	30/06/2021
3	Cirlinci Marilena	n. 1985	15/05/2020	n. 2663	08/07/2021
4	Coffa Lina	n. 8713	17/12/2019	n. 2509	30/06/2021
5	Milana Rosalinda	n. 3469	27/07/2020	n. 2660	08/07/2021

IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia

